
Il Consiglio di Stato

Commissione per gli affari giuridici del
Consiglio nazionale

VernehmlassungRK.consultationCAJ@parl.admin.ch
(word e pdf)

Procedura di Consultazione sulla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (informazioni sull'esecuzione, notifiche elettroniche e aste online)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di commentare il disegno di legge in oggetto.

1. Considerazioni generali

Lo scrivente Consiglio di Stato reputa che la creazione di un estratto di esecuzione a livello nazionale creerà un importante valore aggiunto per i cittadini e l'economia e contribuirà a frenare gli abusi, soprattutto nelle regioni economiche che si estendono su più Cantoni e nei Cantoni con numerosi distretti di esecuzione che, a differenza del Canton Ticino, non dispongono di un estratto unico di esecuzione a livello cantonale.

Accogliamo quindi con favore la creazione di una base legale per l'estratto di esecuzione a livello nazionale, che dovrà in ogni caso poter contare sul finanziamento da parte della Confederazione. In questo contesto, osserviamo come non andrà trascurato il fatto che si tratta di un progetto informatico impegnativo, in cui si dovrà rispondere a numerose questioni dettagliate riguardanti la qualità dei dati, i requisiti tecnici, come detto, il finanziamento, le conseguenze legali, la gestione del rischio, la sicurezza dei dati, ecc., aspetti che andranno regolati tramite ordinanza che chiediamo sin d'ora di sottoporre ai Cantoni.

Una legislazione più snella che costituisce un'ulteriore passo verso la digitalizzazione dell'amministrazione, dovrebbe anche evitare di ritardare ulteriormente la regolamentazione della notifica elettronica, che è inclusa nella proposta del Consiglio federale e risponde a un'esigenza urgente degli uffici di esecuzione. Riteniamo importante che la prova dell'interesse richiesta per le informazioni a terzi sia verificata giudiziosamente anche nel caso di estratti di esecuzione a livello nazionale e che le informazioni possano essere rilasciate tempestivamente anche in futuro.

Per quanto riguarda le tariffe per un estratto del registro delle esecuzioni a livello svizzero, reputiamo che le stesse debbano basarsi sulle tasse relative a documenti ufficiali comparabili, come un estratto del casellario giudiziale o un certificato di domicilio.

2. Risposte alle domande formulate:

Confermando varie osservazioni indicatevi dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera della quale è parte anche il nostro Cantone, rispondiamo come segue ai quesiti posti.

a) In generale, apprezzate il fatto che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale stia creando la base giuridica per le informazioni sul registro delle esecuzioni a livello nazionale come parte della proposta del Consiglio federale? In caso contrario, quali riserve avete?

Come già menzionato, il Consiglio di Stato accoglie con favore la creazione della base legale nell'ambito dell'attuale proposta di legge, un passo che eviterà ai Cantoni e ai Comuni di dover introdurre l'accesso elettronico ai dati dei residenti da parte degli uffici esecuzioni, come richiesto dalla proposta del Consiglio federale.

Contrariamente a quanto avviene in Ticino ormai da anni, questo accesso non esiste ancora in tutti i Cantoni e i Comuni. Con l'introduzione di un estratto a livello nazionale, non è necessario fornire dati sulle persone che si spostano all'interno e all'esterno della Svizzera, poiché vengono elencati tutti i procedimenti esecutivi di una persona identificabile, indipendentemente dal suo luogo di residenza. Per questo motivo, accogliamo con favore il fatto che l'articolo 8a 2^{bis} proposto venga eliminato.

b) Come valutate il concetto normativo specifico proposto dalla Commissione (cfr. art. 8-8c n-LEF)?

Accogliamo con favore il concetto normativo di base. I commenti sulle singole disposizioni sono riportati di seguito.

3. Sulle singole disposizioni

Art. 8 cpv. 1^{bis}

L'identificazione delle persone sulla base del loro numero AVS o ID ci sembra appropriata. Accogliamo con favore il fatto che sia stata creata una base giuridica chiara a tal fine. Tuttavia, non ci è chiara la seguente affermazione: *“Dal punto di vista della Commissione, è essenziale che il numero AVS (o l'ID) non compaia in nessun punto delle informazioni, dell'ordine di pagamento o di qualsiasi altro documento di esecuzione in futuro [...]”*. Va notato che il numero AVS, riportato tra l'altro sulla tessera sanitaria, viene utilizzato da diverse autorità come numero di riferimento e può quindi comparire anche nella domanda di esecuzione e quindi nel precetto esecutivo. Poiché il numero AVS non contiene dati personali, la restrizione menzionata nel rapporto non è comprensibile. Tuttavia, occorre tenere presente che anche le persone che non hanno residenza, domicilio o attività lucrativa in Svizzera e che quindi non dispongono di un numero AVS o di un ID possono essere interessate dalle procedure di esecuzione in qualità di debitori (ad esempio la procedura di sequestro). Questo aspetto deve ancora essere regolamentato, ad esempio facendo riferimento all'art. 50 c LAVS, che prevede

l'assegnazione di un numero AVS nei casi in cui vi siano rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell'AVS. Occorre inoltre regolamentare i termini entro i quali i registri di dati esistenti degli uffici di esecuzione devono essere integrati con l'identificativo del debitore previsto nell'estratto esecutivo federale.

Art. 8 cpv. 3

Affinché la persona interessata possa richiedere la rettifica di dati errati, deve essere possibile vedere dall'estratto dell'esecuzione a livello svizzero quale ufficio ha fornito quali dati. Tuttavia, ciò può essere regolato a livello di ordinanza (cfr. art. 8c cpv. 4). Questo dato è rilevante ai fini della competenza per l'inoltro di un eventuale ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF.

Art. 8a cpv. 5

La formulazione del capoverso 5 può facilmente dare adito a fraintendimenti. Il rapporto esplicativo afferma che le informazioni del registro delle esecuzioni sono una emanazione del diritto generale di consultazione. Tuttavia, ciò non risulta chiaro dalla sistematica giuridica. Il riferimento all'estratto del registro delle esecuzioni nell'art. 8c LEF può essere facilmente inteso come un diritto di consultazione separato e indipendente. Per questo motivo, raccomandiamo la seguente formulazione: *“Inoltre, le informazioni relative a una persona contenute nel registro delle esecuzioni sono disciplinate dall'articolo 8c”*.

Art. 8b cpv. 1

Comprendiamo la necessità di una banca dati centrale sviluppata presso eOperation Suisse SA della quale il Canton Ticino è membro. Riteniamo tuttavia che la gestione della banca dati debba essere un compito federale, il che non esclude la possibilità che il servizio tecnico sia fornito da eOperation Suisse SA. In questo contesto, ribadiamo che in particolare i costi di sviluppo e di gestione debbano essere presi a carico dalla Confederazione.

Art. 8b cpv. 4

Al capoverso 4 si propone che gli uffici esecuzioni possano effettuare *“indagini individuali”*. Tuttavia, è necessario chiarire che tali indagini possono essere effettuate elettronicamente e, soprattutto, automaticamente tramite un'applicazione specializzata.

Art. 8c cpv. 1

In linea di principio, ci sembra ragionevole che l'estratto del registro delle esecuzioni in tutta la Svizzera continui a essere richiesto presso il foro ordinario di esecuzione (art. 46 LEF). Molti uffici di esecuzione offrono da tempo estratti esecutivi online attraverso i loro servizi. A nostro avviso, una piattaforma centralizzata dai costi importanti non è quindi assolutamente necessaria.

Art. 8c cpv. 2

È previsto che l'ufficio di esecuzione o la piattaforma centrale possano esaminare l'interesse per le informazioni. Tuttavia, l'interesse giuridicamente sufficiente per le informazioni su terzi può essere esaminato solo dall'ufficio di esecuzione. Sebbene ciò sia affermato anche nel rapporto, ciò non trova riscontro nel testo legale. Anche l'“identificazione” della persona su cui si richiedono informazioni, nel senso di chiarire nomi ambigui, può essere compito solo dell'ufficio esecuzioni. Questo va distinto dal caso

in cui l'autodichiarazione sia richiesta tramite un e-ID. In questo caso, non è necessario identificare la persona su cui si richiedono informazioni; piuttosto, la persona che fa la richiesta si è identificata elettronicamente. Pertanto, ci sembra inopportuno menzionare la piattaforma (che non reputiamo necessaria) in questo punto.


Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete prestare a queste nostre osservazioni porgiamo, Signor Presidente, Signore e Signori deputati, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet